



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 184/17/CONS**

**CONSULTAZIONE PUBBLICA CONCERNENTE LA PROROGA DEI DIRITTI D'USO DELLE FREQUENZE IN BANDA 900 E 1800 MHZ, AI SENSI DELLA LEGGE 11 DICEMBRE 2016, N. 232**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 4 maggio 2017;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la delibera n. 217/01/CONS, del 24 maggio 2001, recante “*Regolamento concernente l’accesso ai documenti*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 422/06/CONS;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS, del 23 dicembre 2003, recante “*Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 125/17/CONS;

VISTE le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, nn. 2002/19/CE (*direttiva accesso*), 2002/20/CE (*direttiva autorizzazioni*), 2002/21/CE (*direttiva quadro*), 2002/22/CE (*direttiva servizio universale*), come modificate dalle direttive nn. 2009/136/CE e 2009/140/CE;

VISTA la direttiva n. 2009/114/EC del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che aggiorna la direttiva del Consiglio n. 87/372/EEC sulle bande di frequenza da riservare per l’introduzione coordinata delle comunicazioni mobili digitali paneuropee terrestri nella Comunità;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTA la decisione n. 2009/766/CE della Commissione Europea, del 16 ottobre 2009, *relativa all'armonizzazione delle bande di frequenze 900 MHz e 1800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche paneuropee nella Comunità*, come modificata dalla decisione della Commissione n. 2011/251/UE, del 18 aprile 2011;

VISTA la decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, *che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio*;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, di seguito denominato *Codice*;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 maggio 2015, che approva il nuovo Piano nazionale di ripartizione delle frequenze (PNRF) tra 0 e 3.000 GHz;

VISTE le delibere nn. 127/01/CONS (relativa a Telecom Italia S.p.A., già Telecom Italia Mobile) e 128/01/CONS (relativa a Vodafone Italia S.p.A., già Omnitel Pronto Italia), del 14 marzo 2001, aventi ad oggetto “*Licenza individuale per la prestazione del servizio radiomobile pubblico di comunicazione numerico in tecnica GSM e l'installazione della relativa rete sul territorio nazionale*”;

VISTA la licenza individuale di Wind Tre S.p.A. (già Wind Telecomunicazioni S.p.A.) per la prestazione del servizio radiomobile pubblico di comunicazione numerico DCS 1800 sul territorio italiano, del 30 giugno 1998;

VISTO il piano operativo di razionalizzazione della banda di frequenza a 900 MHz presentato dalle società Telecom Italia S.p.A., Vodafone Italia S.p.A. (già Vodafone Omnitel N.V.) e Wind Tre S.p.A. (già Wind Telecomunicazioni S.p.A.), approvato con determina del Ministero dello sviluppo economico dell'11 febbraio 2009, e i relativi provvedimenti attuativi del 13 gennaio 2014 di assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze;

VISTA la delibera n. 541/08/CONS, del 17 settembre 2008, recante “*Procedure e regole per l'assegnazione e l'utilizzo delle bande di frequenza a 900 e 2100 MHz da parte dei sistemi di comunicazione elettronica*”;

VISTA la delibera n. 282/11/CONS, del 18 maggio 2011, recante “*Procedure e regole per l'assegnazione e l'utilizzo delle frequenze disponibili in banda 800, 1800, 2000 e 2600 MHz per sistemi terrestri di comunicazione elettronica e sulle ulteriori norme per favorire una effettiva concorrenza nell'uso delle altre frequenze mobili a 900, 1800 e 2100 MHz*”;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTI i diritti d'uso rilasciati alle società Wind Tre S.p.A. e Iliad Italia S.p.A. all'esito della procedura di fusione societaria tra Wind Telecomunicazioni S.p.A. e H3G S.p.A., di cui alle determine del Ministero dello sviluppo economico (di seguito anche Ministero) del 24 ottobre 2016 e del 4 novembre 2016;

VISTO il decreto interministeriale del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 gennaio 2015, che proroga, con parere favorevole dell'Autorità, fino al 30 giugno 2018 il termine della validità della licenza individuale per il servizio radiomobile pubblico in tecnica *Global System for Mobile Communications* (GSM) di Telecom Italia S.p.A. e Vodafone Italia S.p.A. (già Vodafone Omnitel);

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019*" e, in particolare, l'art. 1, comma 569, ai sensi del quale "*i titolari dei diritti d'uso delle frequenze in banda 900 e 1800 Mhz in scadenza al 30 giugno 2018 possono richiedere l'autorizzazione al cambio della tecnologia sull'intera banda attribuita a far data dal 1° luglio 2017 e contestualmente la proroga alle nuove condizioni tecniche al 31 dicembre 2029 della durata dei suddetti diritti d'uso, previa presentazione di un'unica istanza ai sensi dell'articolo 25, comma 6, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, da presentare entro il 15 febbraio 2017, corredata di un dettagliato piano tecnico finanziario*";

CONSIDERATO che l'art. 25, comma 6, del Codice, alla luce delle modifiche introdotte dalla legge n. 40 del 2 aprile 2007 (c.d. legge Bersani), all'art. 1 bis, e dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, prevede che "*Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le autorizzazioni possono essere prorogate, nel corso della loro durata, per un periodo non superiore a quindici anni, previa presentazione di un dettagliato piano tecnico finanziario da parte degli operatori. La congruità del piano viene valutata d'intesa dal Ministero dello sviluppo economico e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in relazione anche alle vigenti disposizioni comunitarie e all'esigenza di garantire l'omogeneità dei regimi autorizzatori*";

CONSIDERATO che le società Iliad Italia S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Vodafone Italia S.p.A. e Wind Tre S.p.A., hanno presentato al Ministero, ai sensi dell'art. 1, comma 569, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, istanza per la proroga al 31 dicembre 2029 dei diritti d'uso delle frequenze in banda 900 e 1800 MHz la cui scadenza è al momento fissata al 30 giugno 2018, nonché la richiesta per il cambio di tecnologia d'uso;

CONSIDERATO che il Ministero, sulla base delle predette istanze, corredate dei previsti piani tecnico-finanziari, con nota della Direzione Generale per i servizi di



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali n. 19994 del 22 marzo 2017, acquisita con protocollo Agcom n. 17627 del 22 marzo 2017, ha richiesto, ai sensi dell'art. 25, comma 6, del Codice, l'intesa dell'Autorità sulla concessione della proroga dei diritti d'uso delle frequenze in banda 900 e 1800 MHz, richiedendo altresì di evidenziare, ove necessario, particolari condizioni anche in merito ad un eventuale utilizzo della tecnologia GSM oltre il suddetto termine di scadenza, eventualmente anche alla luce dei risultati dell'analisi del mercato GSM *retail* prodotti dal "*Tavolo Tecnico per la razionalizzazione della banda a 900 MHz e 1800 MHz*", costituito dal medesimo Ministero, dalla Fondazione Ugo Bordoni (FUB) e dagli operatori mobili;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 573, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, stabilisce che "*In caso di accoglimento dell'istanza di cui al comma 569, fino al 30 giugno 2018 i gestori radiomobili autorizzati al cambio della tecnologia sono, comunque, tenuti al rispetto degli obblighi di cui alle rispettive licenze di global system for mobile communications (GSM) e in considerazione di tale onere i contributi di cui al comma 570 sono decurtati di un importo pari al 30 per cento in misura proporzionale alla percentuale di banda utilizzata sul territorio nazionale con tecnologia GSM fino alla suddetta data*";

CONSIDERATA, oltre alla necessità del mantenimento degli obblighi vigenti, l'esigenza di garantire l'uso efficiente dello spettro radio, anche al fine di favorire lo sviluppo di servizi a banda larga e ultra-larga, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica;

CONSIDERATA altresì la necessità di tenere adeguatamente conto delle possibili diverse condizioni di mercato per le varie tecnologie in termini di concorrenza e di consumo dei servizi, nonché dei potenziali effetti sulle varie tipologie di clientela dei servizi di comunicazione elettronica delle decisioni in materia di *refarming*, con particolare riferimento al GSM, anche ai fini di perseguire benefici per i consumatori e gli utenti nel loro complesso, obiettivo di interesse generale;

RAVVISATA altresì la rilevanza, attuale e per alcuni versi prospettica, del servizio GSM, comprovata da vari studi di settore, anche attestati dalle risultanze dei lavori del citato Tavolo Tecnico e dalla relativa relazione finale prodotta, nonché dall'indagine condotta dall'Agcom sui sistemi di *smart metering* nel 2016 (vedi *infra*), che evidenziano in particolare la persistenza di una quota significativa di clientela facente uso di terminali o altri apparati in grado di utilizzare esclusivamente la tecnologia mobile 2G, inclusi i consumatori provenienti da altri Paesi che usufruiscono del servizio GSM in virtù degli accordi di *roaming* internazionale, nonché i moduli c.d. *Machine-to-Machine* (M2M) 2G, il cui mercato registra peraltro una continua espansione, in attesa dell'affermarsi delle evoluzioni tecnologiche, sempre di matrice cellulare, che interessano tali tipi di comunicazioni;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

RITENUTO pertanto ragionevole, allo stato, che l'orizzonte temporale d'uso di frequenze nelle bande in esame in tecnologia GSM possa protrarsi anche oltre la data del 30 giugno 2018, come altresì indicato in tutte le istanze dei gestori GSM (Telecom Italia, Vodafone e Wind Tre) presentate, anche allo scopo di evitare potenziali conseguenze dirompenti per il mercato tenuto conto che la suddetta data è ormai ravvicinata;

CONSIDERATO che nel citato rapporto finale del Tavolo Tecnico è indicato che il servizio solo voce GSM e l'adozione di terminali solo GSM per tale servizio risultano in costante declino e, in assenza di interventi, sono destinati a rappresentare quote trascurabili nei prossimi anni, in ipotesi a partire all'incirca dal 2019-2020; considerato altresì che, sotto determinate condizioni, il servizio di tipo M2M cellulare (allo stato basato quasi esclusivamente sul GSM) è invece in espansione e che, combinando l'insieme dei due servizi, sotto opportune ipotesi, e in assenza di altri interventi regolamentari (ad esempio, cessazione obbligatoria del servizio GSM) o di mercato (ad esempio, politiche di prezzo), è presumibile un mercato di tali servizi significativo per tutti i tre operatori interessati e in crescita, con previsioni che si estendono con ragionevole significatività per un congruo numero di anni, in ipotesi fino al 2021-2022 e oltre;

CONSIDERATO che previsioni di mercato crescenti non sono di per sé condizioni sufficienti, ancorché siano necessarie, per determinare la necessità di permanenza obbligatoria del servizio GSM durante il periodo trapiantato dalle previsioni stesse, considerata l'anzianità della tecnologia GSM (circa 22 anni di esercizio in Italia e una maturità tecnologica di oltre 25 anni) e l'uso meno efficiente dello spettro rispetto alle più moderne tecnologie, ivi incluso il 5G che già si affaccia alle porte, e considerato che altre tecnologie, sempre di matrice cellulare, quali LTE-M e NB-IoT, possono rappresentare valide alternative di mercato, man mano che saranno implementate;

CONSIDERATO che al momento è tuttavia troppo presto per poter effettuare previsioni attendibili sul grado di sviluppo delle citate nuove tecnologie e sulle capacità delle predette di assorbire e sostituire il mercato dei dispositivi M2M basati sul solo GSM e sulle relative tempistiche;

CONSIDERATO che è tuttavia necessario fornire al mercato idonee certezze per programmare gli opportuni investimenti e pertanto, benché gli stessi operatori richiedenti abbiano manifestato l'interesse a proseguire nella fornitura del servizio GSM oltre la data del 30 giugno 2018, è opportuno valutare se associare ai diritti d'uso un proporzionale obbligo minimo di mantenimento del servizio e della relativa qualità per un periodo congruo anche oltre la data del 30 giugno 2018;

CONSIDERATO che allo stato, per le ragioni sopra esposte, non è possibile fissare un termine certo per la durata del predetto eventuale obbligo minimo, ma si può ipotizzare, sulla base delle migliori informazioni disponibili al momento, la data del 2022



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

coerente con la significatività delle previsioni effettuate nel citato rapporto finale del Tavolo Tecnico;

CONSIDERATO che la data del 2022 potrà essere comunque rivista, in misura giustificata e proporzionata, all'esito di una eventuale successiva valutazione, da tenersi al più tardi entro il 2020, sugli sviluppi del mercato e sulla diffusione delle tecnologie abilitanti le comunicazioni dei dispositivi IoT/M2M;

CONSIDERATO che l'opportunità di valutare l'effettiva diffusione dei dispositivi utilizzanti la tecnologia 2G, considerando tutti i settori in cui tali sistemi sono già utilizzati (es. *smart metering*, *automotive*, etc.), è in linea con le conclusioni del gruppo di lavoro dell'Autorità per la citata analisi delle tecnologie di comunicazione dei dati nei sistemi di *smart metering* e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità nel marzo 2017;

CONSIDERATO che l'obbligo di cui sopra è da ritenersi un obbligo minimo, alla scadenza del quale i gestori GSM potrebbero comunque proseguire la fornitura del servizio, anche alla luce degli sviluppi tecnologici che potranno nel frattempo intervenire in termini di coesistenza delle tecnologie, e che il suddetto obbligo non deve comportare pregiudizio alle finanze pubbliche in termini di contributi per l'uso delle frequenze;

RITENUTO comunque opportuno sottolineare che un obbligo minimo di garanzia di offerta del servizio GSM non possa comunque essere protratto illimitatamente e che tale servizio, che utilizza lo spettro in maniera meno efficiente delle tecnologie attualmente disponibili e di quelle che già si affacciano sul mercato, quali in particolare i nuovi sistemi 5G, dovrà in ogni caso cessare entro un termine ragionevole, ed è pertanto interesse sia degli operatori che gestiscono il servizio, sia dell'industria che produce gli apparati predisposti con congruo anticipo all'evento;

CONSIDERATO che l'art. 29, comma 1, del Codice, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, prevede che *“Quando debba valutare l'opportunità di limitare il numero dei diritti di uso da concedere per le radiofrequenze oppure di prolungare la durata dei diritti d'uso esistenti a condizioni diverse da quelle specificate in tali diritti, l'Autorità, tra l'altro: a) tiene adeguatamente conto dell'esigenza di ottimizzare i vantaggi per gli utenti e di favorire lo sviluppo della concorrenza e la sostenibilità degli investimenti rispetto alle esigenze del mercato, anche in applicazione del principio di effettivo ed efficiente utilizzo dello spettro radio di cui agli articoli 14, comma 1, e 27, comma 6; b) concede a tutte le parti interessate, compresi gli utenti e i consumatori anche attraverso le associazioni, l'opportunità di esprimere la loro posizione, conformemente all'articolo 11; [...]”*;

RITENUTO pertanto necessario, ai fini delle valutazioni dell'Autorità, procedere, secondo quanto previsto all'art. 29, comma 1, del Codice, a una consultazione pubblica,



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

consentendo a tutte le parti interessate di presentare le proprie osservazioni in merito al tema in esame, in accordo al principio di trasparenza, ai sensi dell'art. 11 del Codice;

UDITA la relazione del Commissario Mario Morcellini, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

### **DELIBERA**

#### **Art. 1**

1. È indetta, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice, una consultazione pubblica concernente la proroga dei diritti d'uso delle frequenze in banda 900 e 1800 MHz, e il cambio di tecnologia, secondo quanto previsto dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, commi 568 e seguenti.
2. Le modalità di partecipazione alla consultazione pubblica sono riportate nell'allegato A della presente delibera, di cui costituisce parte integrante.
3. Le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno essere inviate entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul sito *web* dell'Autorità.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 4 maggio 2017

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Mario Morcellini

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Riccardo Capecchi